



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1231**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Il giorno **28 Maggio 2010** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Considerato che l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) dispone che sono definiti con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*).

Considerato che l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) dispone che i piani di studio provinciali:

- definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli;
- assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna;
- stabiliscono per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
- stabiliscono i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.

Considerato che si ritiene opportuno per ora definire solo i piani di studio relativi al percorso del primo ciclo; considerato inoltre che non essendo ancora definiti a livello nazionale gli standard formativi, si ritiene opportuno nel frattempo non disciplinare tale aspetto.

Considerata ora l'esigenza di dare parziale attuazione alle disposizioni di legge sopra citate attraverso l'approvazione del regolamento allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, poiché l'emanazione dello stesso costituisce presupposto indispensabile e improrogabile per portare progressivamente a regime la riforma del sistema educativo e per consentire l'introduzione dei nuovi piani di studio provinciali.

Considerato che in merito a tale regolamento si è avuto ampio confronto e discussione con il mondo della scuola.

Considerati i pareri resi dalle strutture di staff, ai sensi della deliberazione n. 2897 del 2009, sulla base dei quali è stato elaborato, in collaborazione con il Dipartimento affari istituzionali e legislativi, il regolamento allegato.

Considerato il parere favorevole con osservazioni espresso in data 27 aprile 2010, prot. n. 3237, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito ai

sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988; modificato conseguentemente il testo del regolamento allegato, per tenere conto delle osservazioni del Consiglio.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la proposta del relatore
- visto il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 e sue modificazioni;
- visti gli articoli 53 e 54 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) e in particolare l'articolo 55 della stessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “*Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con proprio decreto, il regolamento previsto dal punto 1).

LD